

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N.**

Ai Produttori interessati

**AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)  
LORO SEDI**

All' A.G.R.E.A  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' APPAG Trento  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano -  
OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

All' Organismo Pagatore ARGEA  
Sardegna  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

E p.c.

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**Oggetto: DM 6 agosto 2021, n. 360368 recante interventi per le filiere zootecniche in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura" – Integrazione domande 2020 per la filiera carni bovine 12-24 mesi – Precisazione Istruzioni Operative n.89 del 1° ottobre 2021 paragrafo 2.1.1.**

Nel caso di esistenza di un contratto di soccida, la domanda può essere presentata sia dal soccidante (proprietario) che dal soccidario (detentore), con riferimento ai capi relativi all'allevamento interessato.

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario dei capi presenti in un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i capi richiesti presso la BDN.

In caso di rapporto di soccida gli aiuti sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

Il soccidante può autorizzare il soccidario alla presentazione di un'unica domanda. In tal caso, il pagamento è effettuato integralmente in favore del soccidario al 100%.

Si rammenta che il pagamento dell'aiuto alle figure del soccidante e del soccidario, è condizionato dalla presenza delle relative domande.

Il contratto di soccida dovrà essere archiviato nel fascicolo detenuto dal CAA mandatario e potrà essere oggetto di controlli da parte dell'Organismo Pagatore.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl